

Parere in merito all'esatta individuazione del turno elettorale, alla possibilità di essere inseriti nel primo turno elettorale di primavera, essendo la scadenza naturale degli organi comunali novembre 2016, dell'Ente locale il cui consiglio comunale è stato sciolto con D.P.R. per la durata di diciotto mesi.

Ai sensi delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 2000, n. 25, con il quale è stato sostituito l'art. 169 dell'O.R.EE.LL. approvato con la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., *“Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre”*.

Riferimenti normativi

Art. 3 l.r. 16 dicembre 2000, n. 25, art. 169 dell'O.R.EE.LL.